

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E
DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

L'Assessore

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTE** le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;
- VISTA** la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive integrazioni e modificazioni;
- VISTA** la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e integrazioni, recante *“Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali, Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”*;
- VISTO** il D.P.Reg. 5 aprile 2022, n. 9, recante *“Regolamento di attuazione del Titolo II della l.r 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3”*, pubblicato nella G.U.R.S., parte I, n. 25 del 01/06/2022;
- VISTA** la legge regionale 22 febbraio 2023, n.2, recante *“Legge di stabilità regionale 2023-2025”*;
- VISTA** la legge regionale 22 febbraio 2023, n.3, recante *“Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2023 – 2025”*;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale n. 106 dell'1.03.2023 recante *“Bilancio di previsione 2023/2025 - Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, e piano degli indicatori”*;
- VISTO** il D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, recante *“Norme in materia ambientale”* e, in particolare, gli articoli 147 e segg. in materia di servizio idrico integrato;
- VISTI** gli adempimenti prescritti, dal citato D.Lgs. n. 152/2006, a carico degli Enti di Governo degli ambiti territoriali ottimali al fine di garantire il conseguimento del principio di unicità della gestione all'intero ambito territoriale ottimale e, segnatamente, la redazione/adozione del Piano d'ambito (art.149), la scelta della forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo ed il conseguente affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica (art. 149-bis);
- VISTO** l'art. 7, comma 5, della Legge Regionale 22 dicembre 2005, n.19 che riconosceva all'Agenzia regionale per i Rifiuti e le Acque (A.R.R.A.), ora soppressa, *“poteri di acquisizione della documentazione, di ispezione e di accesso, nonché poteri sostitutivi.”*;
- VISTO** in particolare, l'art.9, comma 2, della citata legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 che, nell'abrogare il citato art.7, l.r. n.19/2005, ha disposto il trasferimento delle funzioni e dei compiti già esercitati dall'Agenzia regionale per i Rifiuti e le Acque (A.R.R.A.) all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, prevedendo che *“Le funzioni e i compiti esercitati dall'Agenzia regionale di cui all'articolo 7 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, unitamente al personale in servizio presso la stessa alla data di entrata in vigore delle nuove competenze assessoriali, sono trasferiti all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità. (...)”*, ivi compresi i poteri sostitutivi;

- VISTA** la legge regionale 11 agosto 2015 n. 19, recante “*Disciplina in materia di risorse idriche*”;
- CONSIDERATO** che è divenuta condizione imprescindibile, per i finanziamenti nel settore del servizio idrico integrato per il periodo 2021-2027, “*che il servizio idrico integrato sia a regime e che sia stato affidato nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente*” (v. nota prot. n. 16395 dell’8 agosto 2019 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, inoltrata alle ATI dal Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti con nota prot. n.38694 del 23 settembre 2019);
- VISTO** il più recente art. 14 del D.L. 9 agosto 2022, n. 115, convertito in L. 21 settembre 2022, n. 142, che, al primo comma, dispone che “*Gli enti di governo dell’ambito che non abbiano ancora provveduto all’affidamento del servizio idrico integrato in osservanza di quanto previsto dall’articolo 149-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, adottano gli atti di competenza entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.*”;
- VISTO** che l’art. 14, D.L. n. 115/22, al secondo ed al quarto comma, prevede rispettivamente che “*2. Qualora l’ente di governo dell’ambito non provveda nei termini stabiliti agli adempimenti di cui al comma 1, il Presidente della Regione esercita, dandone comunicazione al Ministro della transizione ecologica e all’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell’ente inadempiente, affidando il servizio idrico integrato entro sessanta giorni.*” e che “*4. Qualora il Presidente della Regione non provveda nei termini stabiliti dal comma 2, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, assegna al Presidente della Regione un termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro della transizione ecologica, sentita la Regione interessata, il Consiglio dei ministri adotta i provvedimenti necessari (...)*”;
- CONSIDERATE** le deliberazioni n. 10 del 6 giugno 2022 e n. 16 del 16 settembre 2022 in cui l’ATI di Messina aveva stabilito di procedere alla gestione in *house providing*, tramite costituzione di una *newco* a totale partecipazione pubblica;
- CONSIDERATA** la deliberazione n. 28 del 23 dicembre 2022 in cui veniva valutata la possibilità di affidare il S.I.I. alla Società AMAM Azienda Meridionale Acque Messina in alternativa alla *newco*;
- CONSTATATO** che l’ATI di Messina non ha comunque proceduto nei termini stabiliti ad ottemperare a quanto stabilito dalla su citata norma in merito al reale affidamento del S.I.I.;
- VISTO** il D.P.Reg. n. 501 del 4 gennaio 2023 con cui è stato nominato, in attuazione di quanto previsto dall’art. 14 del D.L. n.115/2022, un Commissario presso l’Assemblea Territoriale Idrica di Messina con il compito di provvedere in via sostitutiva a tutti gli adempimenti propedeutici e consequenziali all’affidamento del servizio idrico integrato, in osservanza di quanto previsto all’art. 149-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e all’avvio della piena operatività del gestore unico d’ambito affidatario;
- VISTO** il D. Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, “*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*”, che ha comportato la riforma, tra le altre cose, del sistema di affidamento dei servizi pubblici, tra i quali vi rientra espressamente il S.I.I. e nello specifico l’articolo 17 del medesimo decreto che richiede per l’affidamento in *house* dei servizi di interesse economico generale, in particolare nel caso di affidamenti di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, una motivazione qualificata che dia conto, espressamente e sulla base di una serie di elementi specifici, delle ragioni del mancato ricorso al mercato e dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, di cui non vi è alcuna menzione nelle suddette deliberazioni;
- VISTO** altresì che sulla base della riformata disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, l’affidamento in *house* è definitivamente relegato a modalità eccezionale e residuale di gestione del S.I.I.;

- RITENUTO** tra l'altro, tenendo in considerazione la volontà dei Sindaci di assicurare un controllo pubblico diretto sulla erogazione del servizio, che la forma di gestione più consona si ravvede nella costituzione di una nuova società mista a partecipazione pubblica maggioritaria, mediante la scelta del socio privato con una procedura di evidenza pubblica;
- VISTA** la relazione del Commissario ex D.P.Reg. n. 501/2023, allegata alla nota prot. nn. 685 del 15 febbraio 2023;
- VISTA** la delibera n 1 del 15 febbraio 2023 del Commissario ex D.P.Reg. n. 501/2023, pubblicata sul sito istituzionale dell'ATI di Messina con cui, considerata la non rispondenza delle deliberazioni su citate alla novellata normativa in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, sono state avviate le procedure di cui all'articolo 14 "Scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale" del D.lgs. n. 201 /2022 "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica" alla luce delle superiori argomentazioni;
- VISTA** la deliberazione n 4 del 26 maggio 2023 del Commissario ex D.P.Reg. n. 501/2023, pubblicata sul sito istituzionale dell'ATI di Messina, di approvazione dello statuto e dello schema dei patti parasociali tra i soci pubblici ed il socio privato della società mista affidataria della gestione del Servizio Idrico Integrato dell'ATI Messina e dello schema di Regolamento per il controllo congiunto e patto parasociale per l'esercizio del diritto di voto spettante agli Enti pubblici che rivestono la qualità di soci della costituenda società Messinacque S.p.A., organizzata secondo il sistema dualistico
- CONSIDERATO** che i consigli comunali sono tenuti ad approvare lo statuto e l'atto costitutivo della costituenda società mista, nonché eventuali ulteriori atti che si renderanno necessari, compresi quelli di carattere finanziario, per assicurare le corrette procedure per l'affidamento del S.I.I. e la costituzione della società di che trattasi;
- VISTA** l'inderogabilità che riveste la adozione dei predetti atti si ravvede la necessità di avviare un intervento sostitutivo *ad acta* nei confronti dei singoli Comuni che dovessero rendersi inadempienti in merito;
- CONSIDERATA** l'urgente necessità di portare a termine gli adempimenti di cui al citato art. 14, D.L. n. 115/2022, al fine di assicurare, nel territorio dell'ambito ottimale di Messina, la realizzazione delle misure infrastrutturali individuate nel PNRR;
- RITENUTO** pertanto di dovere procedere all'individuazione di un soggetto qualificato e dotato di esperienza professionale, cui conferire l'incarico di Commissario *ad acta* al fine di provvedere, in luogo dei consigli comunali dei Comuni di Librizzi, Montalbano Elicona, Patti e San Piero Patti all'approvazione della documentazione di cui alla predetta deliberazione n 4 del 26 maggio 2023 del Commissario ex D.P.Reg. n. 501/2023;
- VISTO** il *curriculum vitae* del sig. Girolamo Messina
- VISTA** la dichiarazione sull'insussistenza di cause di incompatibilità e di inconferibilità ai sensi del D.Lgs. n.33/2013, rese del sig. Girolamo Messina

DECRETA

Art. 1

1. Alla luce delle premesse, costituenti parte integrante del presente provvedimento, in attuazione di quanto previsto dal vigente quadro normativo ed in forza dell'art.9, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2008, n.19, che richiama funzioni e competenze di cui all'art. 7, comma 5, della Legge Regionale 22 dicembre 2005, n.19, il sig. Girolamo Messina è nominato Commissario *ad acta* presso i Comuni di Librizzi, Montalbano Elicona, Patti e San Piero Patti ricadenti nell'ambito territoriale ottimale di Messina, con il compito di provvedere in via sostitutiva, in caso di inerzia, a tutti gli adempimenti propedeutici e consequenziali alla costituzione della società mista in premessa citata di competenza degli organi comunali, secondo le disposizioni di cui ai commi successivi.

2. Ai fini di cui ai commi precedenti, il presente decreto, sarà notificato a cura dell'ATI di Messina ai

Comuni di cui al comma 1

3. Il Commissario *ad acta* ha il compito di provvedere in via sostitutiva:

- all'approvazione dell'atto costitutivo e dello statuto della costituenda società mista, in luogo dei consigli comunali, nonché di altri atti anche di natura finanziaria che saranno eventualmente indicati dal Commissario ex art.14 del DL 115/2022;
- ad assicurare, di seguito alla costituzione della società, la consegna alla medesima di reti e impianti comunali per i comuni di cui al presente decreto rientranti nella gestione unica d'ambito;
- all'adozione di ogni altro atto propedeutico e/o consequenziale, di competenza degli organi comunali (Consiglio comunale, Giunta comunale, Sindaco) correlato all'affidamento del servizio all'affidamento del servizio idrico integrato e all'avvio della piena operatività del gestore unico d'ambito affidatario, anche secondo le indicazioni e la tempistica impartite dal Commissario ex D.P.Reg. n. 501/2023.

4. Il commissario *ad acta* di cui al presente decreto collaborerà con il Commissario ex D.P.Reg. n. 501/2023, che ha in merito poteri di coordinamento.

5. Le spese correlate all'intervento sostitutivo di cui al presente decreto sono poste a carico dell'ente inadempiente, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 2

1. Al Commissario spetta l'indennità di carica e responsabilità determinata con D.A. n. 40 del 08.06.2012, Tab. 3, dell'Assessore regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, nonché il rimborso delle spese sostenute, il cui onere complessivo sarà posto, nel rispetto della normativa vigente a carico di ciascun comune inadempiente che provvederà al pagamento del corrispettivo nei trenta giorni successivi alla emissione della delibera.

Art. 3

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità in ossequio all'art.68 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21, come modificato dall'art.98, comma 6, della l.r. n. 9 del 7 maggio 2015.

2. Il medesimo è notificato al Commissario ex D.P.Reg. n. 501/2023 ed all'Assemblea territoriale idrica di Messina, quest'ultimo provvederà a notificarlo ai Comuni di cui all'art. 1 ricadenti nell'ambito territoriale di riferimento, nonché alla pubblicazione dello stesso sul proprio sito istituzionale.

L'ASSESSORE
Di Mauro